



19994-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 21/09/2016

Composta da:

Sent. n. sez.
1939/2016

GIOVANNI AMOROSO

- Presidente -

LUCA RAMACCI

REGISTRO GENERALE
N.20157/2016

ELISABETTA ROSI

ANGELO MATTEO SOCCI

- Rel. Consigliere -

GIOVANNI LIBERATI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il

(omissis)

avverso l'ordinanza del 15/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG dott. Gabriele Mazzotta: "Rigetto del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Avellino con ordinanza del 15 marzo 2016 confermava il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di Avellino del 6 febbraio 2016, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino alla concorrenza di € 677.590,00 dei beni di proprietà dell'indagata (omissis) (omissis).

(omissis) risultava indagata, per il reato di cui all'art. 4, d. lgs. 74 del 2000, dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2010 relativa alla società (omissis) s.r.l. (reddito di € 7.446.158,00, società con due soli soci, la ricorrente al 49 % e (omissis) al 51 %).

2. Ricorre in Cassazione (omissis) tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge, art. 125 cod. proc. pen., 28 d. lgs. 175/2004 e art. 2495, comma 2, cod. civ.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sospendeva l'esecutività degli atti impugnati (avvisi di accertamento n. (omissis) e n. (omissis)) con provvedimento del 17 dicembre 2015. Gli avvisi di accertamento erano stati emessi in violazione dell'art. 28, d. lgs. 175/2014 e dell'art. 2495, comma 2, cod. civ. Infatti la società si era cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 26 settembre 2014; con la cancellazione tutti gli accertamenti sia nei confronti della società e sia nei confronti dei soci erano da ritenersi invalidi.

L'unico presupposto genetico del sequestro preventivo (l'atto di accertamento verso la ricorrente, sospeso) era venuto meno e quindi il sequestro andava revocato, come richiesto dalla ricorrente.

1
Augusto Polibonocci

L'ordinanza impugnata confonde l'eccezione di nullità assoluta ed insanabile degli avvisi di accertamento con la irregolarità amministrativa (irregolarità amministrativa del resto mai eccepita).

Sia la notizia criminis e sia il relativo sequestro si fondavano solo ed esclusivamente sugli atti di accertamenti da ritenersi nulli, e sospesi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino. Anche con l'entrata in vigore dell'art. 28, d. lgs. 175 del 2014, che prevede la vigenza (delle società cancellate) per 5 anni dalla cancellazione, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, gli atti di accertamento sono da considerare nulli, non potendo tale disposizione applicarsi retroattivamente (infatti la società è stata cancellata dal registro delle imprese, in data anteriore al 13 dicembre 2014).

Risulta poi evidente che il profitto del reato, per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sussistere sia al momento genetico del sequestro, e sia per il suo mantenimento. La sospensione della pretesa tributaria effettuata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino rende inesistente il profitto del reato. Appare innegabile sostenere che se quell'accertamento fiscale oggetto dell'avviso già impugnato nella sede tributaria non poteva essere emesso come prescrive la norma dell'art. 2495 cod. civ. oggi alla ricorrente non si sarebbe mai potuto sequestrare per equivalente - in sede penale - la somma di € 667.590,00, per una asserita infedele dichiarazione frutto di una serie indeterminata di presunzioni.

Non risulta infatti dimostrata anche la distribuzione degli utili in capo alla ricorrente.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

3. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

²


3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Deve premettersi che con precedente decisione di questa Corte (sentenza del 14 giugno 2016, n. 38142) il precedente ricorso della (omissis) avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2015 del Tribunale del riesame di Avellino, che aveva rigettato il riesame proposto verso il decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti della ricorrente per la somma di € 667.590,00, è stato dichiarato inammissibile. L'unico elemento non valutato dalla precedente decisione risulta la sospensione degli atti di accertamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino; quindi solo su tale aspetto deve ritenersi proposto il presente ricorso, restando assorbiti tutti i rilievi diversi, già decisi con la precedente sentenza della Cassazione.

Sulla questione è necessaria una breve premessa sull'istituto della sospensione nel processo tributario. La sospensione è prevista dall'art. 47 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: "Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso ... Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile ". I requisiti per la sospensione sono il danno grave ed irreparabile e la valutazione della probabile fondatezza del ricorso (delibato il merito).

Nel nostro caso l'ordinanza prodotta non contiene motivazioni, si limita a sospendere l'atto: "La Commissione, ritenuto che sussistono le condizioni ed i presupposti di legge, sospende l'esecutività dell'atto impugnato".


Conseguentemente non può certamente ritenersi che da questa sospensione è venuta meno la pretesa tributaria e la stessa azione penale, ed in particolare il requisito per un sequestro preventivo (fumus: "Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel

debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato", Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015 - dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 26543301).

La sospensione dell'atto del processo tributario per sua natura ha una limitata efficacia - fino alla decisione nel merito - e la cognizione della Commissione tributaria è sommaria. Conseguentemente la sospensione dell'atto non incide sulla sussistenza dei requisiti per il sequestro preventivo: "In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria" (Sez. 3, n. 9578 del 17/01/2013 - dep. 28/02/2013, Tanghetti, Rv. 25474801).

Solo lo sgravio da parte dell'Agenzia delle entrate o l'annullamento della pretesa fiscale con decisione della Commissione Tributaria - anche se non definitiva - potrebbe incidere sul profitto e quindi sui presupposti del sequestro: "In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria" (Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015 - dep. 28/09/2015, Lombardi Stronati, Rv. 26478901).

Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla

4


loro destinazione fiscale e nell' ipotesi di sospensione della esecutività dell'atto impugnato da parte della Commissione Tributaria, ex art. 47 d. lgs. 546 del 1992, i presupposti per il sequestro preventivo funzionale alla confisca non vengono ridimensionati, in considerazione della cognizione sommaria e limitata nel tempo della sospensione; solo lo sgravio da parte dell'Agenzia delle entrate o la sentenza di merito - anche non definitiva - della Commissione Tributaria fanno venire meno il profitto del reato ai fini del sequestro".

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Giovanni AMOROSO

